

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Ornella Marzi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 5 DEL 05/04/2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di potenziamento delle procedure di accertamento.*

Nuove regole per la riscossione e la rateazione dei debiti tributari

Il legislatore, con il Dl n. 201/2011 e il Dl n. 16/2012, all'art. 1, elimina espressamente l'art. 3bis del Dlgs n. 462/1997 comma 7: la dilazione delle somme iscritte a ruolo è possibile anche se il contribuente è decaduto dalla dilazione degli avvisi bonari.

Il contribuente che ometta il pagamento della prima o di una rata successiva relative ad un avviso bonario (non sanando la violazione entro i termini di legge), si vedrà recapitare una cartella di pagamento contenente le somme iscritte a ruolo comprendenti, in alcune ipotesi, le maxisanzioni introdotte dal Dl n. 201/2011.

Con le nuove modifiche apportate dal Dl n. 16/2012 si è intervenuti sull'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, stabilendo che:

- è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione;
- si decade dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
- l'istanza di rateazione blocca l'iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente e può essere ammesso alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

L'art. 1 del Dl n. 16/2012 prevede rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo più comode per il contribuente in caso di peggioramento della propria situazione economica, è possibile stabilire che:

- l'agente della riscossione può concedere una dilazione fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- in caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo di 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza;

- il debitore può chiedere che il piano di rateazione possa prevedere, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno, a prescindere dal peggioramento della propria situazione economica.

L'art. 1 del Dl n. 16/2012 nulla dice in merito alla sua entrata in vigore, quindi, trattandosi di norma procedimentale, potrebbe valere anche per il passato.

Pignoramento e ipoteca

L'ipoteca esattoriale è adottabile solo se il credito per cui si procede, complessivamente supera i 20.000 euro. Lo stesso limite contemplato per l'ipoteca è previsto anche per l'espropriazione immobiliare.

La nuova normativa non intacca le ipoteche già disposte: la disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n.16/2012

L'attuale legislazione consente *all'agente della riscossione* di procedere al pignoramento del credito vantato dal debitore verso soggetti terzi, attraverso una procedura notevolmente accelerata .

Il *creditore ordinario* deve rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo, per poi procedere al pignoramento. L'Equitalia può inoltrare un ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo (datore di lavoro, Inps).

Accertamento esecutivo con avviso di Equitalia

Il legislatore ha allungato i termini entro i quali Equitalia deve, a pena di decadenza, iniziare l'espropriazione forzata.

Equitalia, nel momento in cui riceve il credito dall'Agenzia delle Entrate deve inviare una nota informativa al contribuente.

A partire dagli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011 e relativi a imposte sui redditi, Iva e Irap, l'accertamento è un provvedimento immediatamente esecutivo.

Il contribuente dovrà versare le somme richieste per intero o per un terzo, entro il termine per il ricorso.

Se vi è inadempienza, le somme vengono affidate a Equitalia, che da questo momento, può adottare fermi e ipoteche, in costanza dei presupposti di legge.

Soglia più alta per accertamento e iscrizione a ruolo

Dal 1° luglio 2012 non si avvierà il procedimento di riscossione se l'ammontare dovuto per accertamento (inclusi sanzioni ed interessi) non supera la somma di 30 euro.

Pignoramento dello stipendio per debiti tributari

Le somme dovute a titolo di stipendio, o di altre indennità relative al rapporto di lavoro di ammontare non superiore ad € 5.000,00 possono essere pignorate dall'Agente della riscossione entro i seguenti nuovi limiti:

- un decimo per importi fino a 2.000,00 euro;
- un settimo per importi oltre 2.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro;
- un quinto per importi superiore a 5.000,00 euro.

Gli effetti per il lavoratore

Il lavoratore con compensi entro le predette nuove soglie, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, dal 2 marzo 2012 (anche per i pignoramenti già in corso), somme derivanti da atto di pignoramento dell'Agente della riscossione di importo nettamente inferiore, allungando, inevitabilmente, il periodo necessario per sanare l'intero debito.

Il limite di trattenuta potrà variare, da un mese all'altro, in funzione degli emolumenti erogati.

Gli effetti per il datore

Il datore si trova invece maggiormente coinvolto (nei calcoli) e impegnato (per l'allungamento del periodo di pignoramento) nelle operazioni di trattenuta e di versamento.

Trattandosi di pignoramenti disposti dall'Agente della riscossione non sorge l'obbligo di effettuare dichiarazioni nel mod. 770.

Concorso con altri pignoramenti

La nuova disposizione non modifica l'art. 545 c.p.c. nella parte in cui prevede che in caso di simultaneo concorso di atti di pignoramento la trattenuta non può estendersi oltre la metà delle somme (pignorabili) dovute al lavoratore.

Le vigenti disposizioni fiscali (Agenzia delle Entrate, provv. 3 marzo 2010) prevedono che in caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli artt. 23 e ss. Dpr n. 600/1973, opera, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio.

Pertanto, il terzo erogatore che corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone (come nel caso dell'Agente della riscossione), non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, ma ha l'obbligo di indicare nel mod. 770 i dati del percettore e l'ammontare delle somme erogate (Agenzia delle Entrate, circolare 2.3.2011, n. 8).

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani
Sabrina Liguori